



## Area II - Servizi Amministrativi per le Imprese

### DIRETTIVA DEL CONSERVATORE del Registro delle imprese

n. 1 del 14 marzo 2016

Oggetto: Iscrivibilità nel Registro delle imprese dell'atto di citazione introduttivo di un'azione di simulazione e/o accertamento della titolarità delle quote sociali di SRL

#### *Premesso che*

- recentemente l'ufficio del Registro imprese sta assistendo ad una crescente richiesta da parte dell'utenza finalizzata ad ottenere l'iscrizione o annotazione nel Registro delle Imprese della "domanda giudiziale" ovvero dell'atto introduttivo dell'azione revocatoria e dell'azione simulatoria del trasferimento di quote di una società a responsabilità limitata; tali specifici atti sono introduttivi di procedimenti giudiziari suscettibili di concludersi con un provvedimento cui consegua un effetto "traslativo", di consolidamento di un vincolo o risolutivo di un trasferimento di quote precedentemente iscritto;
- la questione è stata a più riprese analizzata dalla giurisprudenza di merito che si è espressa alternativamente e a "macchia di leopardo" in senso favorevole (pur a volte nelle diversità delle motivazioni) ed in senso sfavorevole; tali differenti espressioni rilevano, pertanto, il permanere di un conflitto giurisprudenziale sulla iscrिवibilità o meno nel Registro Imprese delle domande giudiziali che hanno ad oggetto sostanzialmente l'accertamento di un diritto di proprietà;
- l'ufficio del Registro Imprese di Lecce ha, finora, ritenuto non iscrिवibili tali fattispecie conformemente al principio di diritto consolidato nell'art. 2188 c.c., secondo cui il principio di tipicità degli atti soggetti all'iscrizione nel Registro delle imprese appare immanente alla stessa funzione pubblicitaria, la quale non tollera incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare né ammette mere facoltà di pubblicizzare atti al di fuori dei casi previsti, in quanto il registro non è una raccolta di ogni atto che il privato o il conservatore intendano iscrivere a loro discrezione;
- a seguito del crescente numero di istanze pervenute, alcune delle quali poi iscritte a seguito di apposito decreto del Giudice del Registro delle imprese di Lecce, nonché valutata la posizione assunta da altri Uffici del Registro delle imprese, l'ufficio ha rilevato la necessità di rivalutare il proprio orientamento interpretativo in ordine all'iscrivibilità di tali "atti prodromici";
- **Visti** gli artt. 2188 c.c. e seguenti;
- **Vista** la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;



- **Visto** l'art. 8 della legge n. 580/93;
- **Visto** il D.P.R. 581/95 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2470 c.c., secondo cui “l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale”;
- **Visto** il D. Lgs. n. 6 del 17.1.2003, portante la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative“ che ha modificato parzialmente la normativa prevedendo l'estensione della pubblicità commerciale anche a quegli atti che dispongono vincoli su quota societaria (pignoramento, pegno, usufrutto e sequestro : artt. 2471 e 2471-bis c.c.) facendoli divenire “atti tipici”, all'interno delle iscrizioni commerciali obbligatorie;
- **Visto** il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2 che ha abolito il libro soci ed ha disposto che l'iscrizione dell'atto di trasferimento presso il Registro delle imprese ha efficacia dichiarativa sia nei rapporti con i terzi aventi causa sia anche nei confronti della società (“il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma”);
- **Preso atto** che si registra una manifesta tendenza legislativa ad attribuire centralità al Registro delle imprese quale strumento di conoscenza delle vicende relative al trasferimento di quote di s.r.l. e, quindi, alla funzione del registro delle imprese come strumento per rendere conoscibile ai terzi gli assetti societari e dominicali delle quote di s.r.l.;
- **Preso atto** che una parte minoritaria della giurisprudenza e della dottrina si è espressa negativamente sulla possibilità di iscrivere nel Registro delle imprese le domande giudiziali relative alla titolarità delle quote di s.r.l. sulla base del presupposto che l'assenza di un'espressa previsione di legge che imponga l'obbligo o l'onere di iscrivere le domande giudiziali sia di per sé ostativa alla soluzione positiva (Giudice Registro Trib. Varese 17 maggio 2012, nonché numerosi provvedimenti negativi dei conservatori del Registro delle imprese poi riformati dai rispettivi giudici del registro);
- **Preso atto**, altresì, che la giurisprudenza maggioritaria si è, invece, espressa in termini positivi relativamente all'iscrivibilità delle domande giudiziali seppure attraverso un proprio percorso e sviluppo argomentativo, passando da una prima ammissione dell'iscrizione delle domande giudiziali nel Registro delle imprese giustificandola con il parallelismo tra la pubblicità nel Registro delle imprese e la pubblicità nei registri immobiliari per arrivare, successivamente, alla lettura dell'espressione "atto di trasferimento" in modo ampio ed estensivo e, quindi, tale da ricomprendere anche tutti quegli atti prodromici al trasferimento della titolarità delle quote dai quali possono conseguire effetti modificativi della titolarità delle quote stesse. Infine, si è affermato che il principio di tassatività delle iscrizioni nel Registro delle imprese deve essere letto unitamente al principio della completezza delle iscrizioni e nell'ambito di una interpretazione sistematica della pubblicità del Registro delle imprese (nel tempo si sono succedute numerose espressioni giurisprudenziali quali Trib. Milano 8 marzo 2001; Trib. Milano 4 aprile 2001; Trib. Perugia 25 febbraio 2002; Trib. Rovigo 11 febbraio 2004; Trib. Ferrara 9 maggio 2005; Trib. Firenze 13 luglio 2005; Trib. Modena 28 febbraio 2006; Trib. Oristano 10 maggio 2007; Trib. Milano 22 dicembre



2012; Tribunale di Milano “Sezione specializzata in materia di impresa” 4 luglio 2014 in sede di reclamo ex art. 2192 c.c.; Tribunale di Napoli, 23 aprile 2015) ;

- **Preso atto**, da ultimo, dei provvedimenti, datati rispettivamente 19.10.2015 e 19.1.2016, del Giudice del Registro imprese di Lecce espressi in sede di esame di ricorsi ex art. 2189 c.c. avverso provvedimenti del Conservatore di rifiuto dell’iscrizione *“in considerazione del principio di tipicità degli atti iscrivibili al Registro delle Imprese espresso dall’art. 2188 c. c.; si fa presente che trattasi di mero atto di citazione e non di atto effettivo di trasferimento di quote ai sensi dell’art. 2470 c. c., che prevede il deposito presso il Registro Imprese”*;

- **Atteso che** i sopradetti giudizi si sono conclusi con l’accoglimento da parte del Giudice del RI di Lecce di quanto reclamato dai ricorrenti in quanto lo stesso ha ritenuto che << la decisione impugnata, pur rispettosa del principio di tipicità degli atti iscrivibili presso il registro delle Imprese, è stata superata dal prevalente orientamento dei giudici del registro, i quali hanno evidenziato che *“il principio di tassatività delle iscrizioni va conciliato con il principio di completezza..., il quale comporta che siano iscrivibili, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione”*, per cui deve accedersi *“ad una interpretazione estensiva della disciplina ex art. 2470 c. c., in particolare attribuendosi al termine <atto di trasferimento> contenuto nell’art. 2470 c. c. un significato funzionale alla ratio di trasparenza nella circolazione delle quote di srl sottesa al sistema della pubblicità commerciale e, quindi, un significato che includa ogni vicenda di tali quote, a partire da quelle comportanti acquisizione della disponibilità totale o parziale delle stesse quote in capo ad un soggetto (come nel caso di sentenze accertanti l’avvenuto trasferimento di quote...), fino a giungere alle vicende comunque suscettibili di comportare acquisizione della disponibilità totale o parziale delle medesime da parte di uno o più soggetti, quali appunto le domande giudiziali relative alla titolarità delle quote”>>;*

- **Ritenuto**, conseguentemente a tutto quanto sopra esposto, condivisibile la tesi, ormai consolidata nella giurisprudenza maggioritaria, che il principio di tassatività deve, quindi, essere applicato unitamente al principio di completezza e di veridicità dei fatti iscritti nel Registro delle imprese atteso che la disciplina della s.r.l. fa emergere l’interesse a che vengano assicurate ai terzi informazioni in ordine ad alcuni aspetti cruciali della vita della s.r.l., esistendo un vero e proprio interesse generale all’informativa sulle vicende societarie delle s.r.l.;

**Dispone,**

**con effetto dalla data odierna,**

che possa essere consentita l’iscrivibilità degli atti “prodromici” ai fini del trasferimento (quali ad esempio le domande giudiziali di introduzione dell’azione revocatoria e dell’azione simulatoria) di quote di una società a responsabilità limitata nel Registro delle imprese, secondo le seguenti modalità:

- Mod. S Riq. 4
- Nel riquadro relativo al trasferimento delle quote andrà indicato il valore della quota;
- Nel campo vincoli: “descrizione analitica del tipo di atto “prodromico (es azione di



simulazione ecc.”

- Come cedente il soggetto sulla cui quota si intende annotare il vincolo;
- Come cessionario il medesimo soggetto di cui al punto precedente, inserendo nel campo note una dichiarazione avente come contenuto:  
“Iscrizione di domanda giudiziale (atto di citazione – causa civile n. .... del ...registrazione ---- Tribunale .....- attore/i:.....; convenuto/i.....) per azione .... (ad esempio di simulazione / azione revocatoria) relativa all’atto di cessione della quota di nominali euro ..... da ..... a ..... con scrittura... (es. privata del ...)”;
- tipo di trasferimento : codice 98;
- tipo diritto “altro” e nella descrizione da riportare: “descrizione dell’atto giudiziale”;
- diritti e bolli come previsti per l’iscrizione di un atto di cessione di quote di srl.

Il Conservatore  
(*dr. Maurizio Pirazzini*)